



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 09 del mese di aprile DUEMILATREDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR.P.SILVESTRI  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. G.Aralla  
Con l'assistenza della Sig. Dssa Rivoir

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale di primo grado

Contro

N.

libero  
contumace, dom.to c/o Avv. Antonio M. Lascale, Via Melo  
n.205, Bari, dif. di fid., assente, sost. con delega, dall'Avv.  
A. Portincasa,

IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :  
NDP per prescrizione

N. 21033/06 R.G.P.M.  
N. 941/13 R.G.Trib.  
N. 1128/13 Reg. Sent.  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
LUG. 2013  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giovanni CUCCHIARARO)  
TRASMESSA AL P.G. 5-7-13  
COMUNICATA IL \_\_\_\_\_  
Appello o ricorso per cassazione  
il \_\_\_\_\_  
Trasmissione atti in Corte App./  
Cass. il \_\_\_\_\_  
Trasmesso estratto al contumace  
il \_\_\_\_\_  
notificato il \_\_\_\_\_  
SENTENZA IRREVOCABILE  
il \_\_\_\_\_  
Scheda per \_\_\_\_\_  
redatta il \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
Procura Repubblica di Bari  
Estratto Sentenza trasmessa  
a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
N. Rep. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Mod. 71ME.  
Atti Giud. del \_\_\_\_\_  
Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9  
Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_  
Comunicazione ex art.27 reg.es.  
cpp il \_\_\_\_\_

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 4 co. 2 e 3 legge 18.4.75 n. 110 perché portava ingiustificatamente fuori della propria abitazione un martello metallico ed un coltello con lama acuminata della lunghezza di cm. 0,9

Accertato in Mola di Bari il 13.12.2006



*Tribunale di Bari*

*Prima Sezione penale*

*proc. pen. n. 21033/2006 R.G.N.R.*

*n. 1128 Reg. Sent. del 9.4.2013.*

*Imputato:*

*Art. 4 L. 110/75.*

**In fatto ed in diritto**

Con decreto emesso il 15.1.2013, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva rinviato al giudizio di questo Tribunale per rispondere della contravvenzione a lui contestata in epigrafe.

All'udienza del 9.4.2013, contumace l'imputato, assistito dal suo difensore, le parti chiedevano concordemente emettersi una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

<<<<>>>

Le risultanze acquisite impongono di pronunciare una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione.

Il processo ha ad oggetto la contravvenzione prevista dall'art. 4 della 18 aprile 1975, n. 110, che, secondo gli assunti accusatori, sarebbe stata commessa il 13.12.2006.

In applicazione della disciplina vigente, e, quindi, del termine massimo di prescrizione di cinque anni previsto per la contravvenzione in esame, il reato oggetto del processo si è prescritto al più tardi il 13.12.2011, già prima della emissione del decreto di giudizio immediato (15.1.2013).

Ne consegue che, non sussistendo alcun elemento da cui inferire la evidenza della innocenza dell'imputato, deve essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.


**P.Q.M.**

Il Tribunale,

letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al reato a lui contestato perché estinto per prescrizione.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Bari, 9 aprile 2013

  
Il Giudice  
dott. Pietro Silvestri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari, il 5 LUG. 2013  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giovanni CUCCHIARARO)